



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0019269/18 del 17/09/2018

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 31/07/2018

Esame del ricorso n. 0010549/2018 del 04/01/2018

proposto da



nei confronti di 3104 - DEUTSCHE BANK SPA



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 31/07/2018

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver sottoscritto un prestito personale con l'intermediario in data 28/08/2010, per un importo finanziato di € 31.095,00, TAN 8,50% e TAEG 8,61%.

Allega una perizia redatta sulla base di "due diverse ipotesi di calcolo, la prima con "l'importo totale del credito", pari all'importo "netto erogato", la seconda con "l'importo finanziato", da cui risulta che il TAEG correttamente calcolato è pari al 10,12%, difforme da quello indicato in contratto. Nel calcolo proposto, egli prende in considerazione anche i costi relativi alle polizze assicurative. Specifica, in ogni caso, che "pur escludendo totalmente i costi inerenti alle polizze dal costo totale del credito" il TAEG ricalcolato (8,90%) è comunque difforme da quello contrattuale.

Sostiene, poi, che le polizze non hanno natura facoltativa, in quanto dotate di tutte le caratteristiche individuate dall'Arbitro (decisioni del Coll. Coordinamento nn. 10617, 10620 e 10621) quali indici di obbligatorietà (l'essere a protezione del credito, la contestualità, la pari durata, l'indennizzo parametrato al debito residuo).

Con riferimento agli indici di prova, gravante sull'intermediario, della facoltatività della copertura, sostiene che in fase di formazione del contratto non è stata offerta alcuna comparazione dei costi in presenza o meno dei contratti accessori; il diritto di recesso è inoltre previsto per i primi 30 giorni e non per tutta la durata del finanziamento. Quanto al terzo indice di prova contraria (aver offerto ad altri clienti, con il medesimo merito creditizio, condizioni simili senza la stipula della polizza), elenca quelli che ritiene essere



gli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare che si tratti di “contratti simili” aventi un equivalente “merito creditizio”. Chiede, quindi, di escludere “la produzione di contratti nelle quali sia intervenuta la discrezionalità della filiale dell’intermediario finanziario, o eventuali promozioni o convenzioni”, che sia firmata una specifica liberatoria da parte dei diversi clienti i cui contratti sono offerti in comparazione e che sia sconosciuta “qualsiasi produzione di fotocopie” ai sensi dell’art. 2712 c.c..

Afferma, altresì, ove il Collegio ritenesse di escludere il costo delle polizze dal calcolo del TAEG, che nel costo totale del credito dovrebbero comunque includersi le provvigioni trattenute dall’intermediario per il collocamento della polizza (richiama sul punto le “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull’usura – anno 2009). In tale caso, rileva che il TAEG calcolato includendo solo le provvigioni della polizza CPI è pari al 9,26 %.

Sottolinea che nelle Istruzioni della Banca d’Italia per il calcolo del TEG, al fine di valutare il carattere obbligatorio o facoltativo di una polizza, assume rilevanza il requisito della contestualità con il finanziamento.

Richiama, inoltre, la pronuncia n. 8806/2017 della Cass. Civ. che “si è pronunciata in merito all’inclusione nel costo del credito delle polizze CPI ai fini del calcolo del TEG”.

Quanto all’allegazione da parte dell’intermediario di contratti di finanziamento concessi ad altri consumatori, alle stesse condizioni ma senza polizza CPI, ritiene che essa non sia idonea a provare che nel caso di specie, senza la sottoscrizione delle polizze, le condizioni economiche non sarebbero state diverse, trattandosi di prova impossibile. Inoltre, afferma che l’offerta di maggiori garanzie, quale la copertura assicurativa, dovrebbe comportare un migliore merito creditizio e, quindi, condurre alla concessione del finanziamento o all’applicazione di condizioni migliori. Sottolinea, poi, che “le “condizioni”, applicate caso per caso dagli intermediari, includono molteplici e mutevoli variabili che non possono essere conosciute ed esaminate dal collegio giudicante.” In ogni caso, ritiene che a prescindere dalle condizioni offerte “gli intermediari hanno “fatto intendere” alla stragrande maggioranza dei consumatori che tali polizze fossero “determinanti” o “necessarie” per ottenere il finanziamento.”

Chiede, quindi, di accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG e, per l’effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma all’infuori del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT.

L’intermediario precisa anzitutto nei fatti che il ricorrente, in relazione al contratto di finanziamento sottoscritto, è decaduto dal beneficio del termine in data 01/06/2017, in presenza di un arretrato di dieci rate.

Nel merito sostiene la correttezza del TAEG indicato nel contratto stipulato. In particolare, afferma che il costo della polizza assicurativa facoltativa è stato escluso dal calcolo del TAEG, come previsto dalla normativa di settore.

Eccepisce che il richiamo del ricorrente all’art. 117 TUB deve ritenersi inconferente, trattandosi di norma che “sanziona la mancata pubblicità delle condizioni economiche o l’omissione di dette condizioni, non già l’eventuale incongruenza di un mero indice di costo, laddove questo debba essere indicato nel contratto”.

Inoltre, eccepisce che l’art. 125 bis TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato introdotto successivamente alla conclusione del contratto (sul punto richiama diverse pronunce dell’Arbitro).

Nel merito, in ogni caso, con riferimento agli elementi di prova della facoltatività della polizza individuati dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 10620/17, allega copia di tre contratti di finanziamento, concessi a condizioni economiche analoghe a quelle applicate al ricorrente e senza la stipula di polizze, a clienti con il medesimo merito creditizio. Aggiunge, altresì, che la natura facoltativa della polizza è espressamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indicata nel contratto sottoscritto dal ricorrente, che l'assicurato è il cliente e che è prevista la facoltà di recedere dalla copertura entro 30 giorni dalla stipula.

Con memoria di replica, insiste sul carattere obbligatorio della polizza; precisa comunque "che il TAEG del prestito in esame è errato anche volendo escludere le assicurazioni dal costo totale del credito come già specificato nel ricorso".

Disconosce la produzione di documenti in fotocopia da parte dell'intermediario e contesta, in ogni caso, la coincidenza delle condizioni economiche dei contratti offerti in comparazione con quello sottoscritto dal ricorrente, nonché la parità del merito creditizio dei vari clienti, come da tabella inclusa nella memoria di replica.

Ribadisce, in ogni caso, che l'indicazione del TAEG in contratto è comunque erronea per la "mancata inclusione del valore delle provvigioni". "Ribadisce" inoltre che l'intermediario "non ha prodotto dimostrazione del versamento del premio, come da noi richiesto" (richiama la decisione 10929/2016 del Collegio di Coordinamento).

Parte ricorrente chiede di:

- accertare e dichiarare la nullità della clausola del TAEG, di cui al contratto stipulato in data 28/08/2010 dal ricorrente con la Società DEUTSCHE BANK S.P.A.;
- per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna somma all'infuori del capitale netto erogato, e dagli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei bot, rilevazione a 12 mesi, antecedente la stipula del contratto dal ricorrente all'intermediario, e dichiarare nessun'altra somma dovuta.

In merito al saldo tra le parti:

- a) la restituzione dell'eccedenza finora maturata derivante dalle rate pagate comparate con il debito ricalcolato, secondo l'allegato D) della perizia allegata e
 - b) rideterminare gli importi dovuti per le restanti rate, come da allegato D) della perizia allegata (Decisioni N. 3214/2017; 980/2017; 1295/2016);
- In alternativa: dichiarare che la somma attualmente dovuta dal ricorrente è pari alla differenza con quanto già pagato alla data della definizione della controversia.

L'intermediario resistente chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Con il presente ricorso il ricorrente lamenta l'erronea indicazione del TAEG riportato nel contratto, stipulato il 28/08/2010, al quale si applicano le norme del TUB previgenti alle modifiche operate dal D.lgs. n. 141/2010 ed entrate in vigore solo successivamente all'emanazione delle relative disposizioni attuative (cfr. art. 3 D.lgs. cit. e provvedimento della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011).

Ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, si rileva che la disciplina del credito al consumo all'epoca vigente prevedeva una soglia massima per la relativa applicazione (€ 30.987,41; importo fissato provvisoriamente dalla L. n. 142/92, in attesa di una delibera CICR poi mai emanata, e oggi sostituito dal citato D.lgs. del 2010 con l'importo di € 75.000,00).

Nelle FAQ sul Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d'Italia, pur in riferimento alla disciplina oggi vigente, si precisa che: "10.1.7 Calcolo delle soglie di importo del credito ai consumatori [...] La soglia di 75.000 euro deve essere riferita al limite massimo o alla somma totale degli importi messi a disposizione in virtù del contratto di credito (art. 121, comma 1, lett. g, TUB). Ne consegue che essa va riferita al capitale al netto degli interessi e degli altri costi, anche se oggetto di finanziamento".



Nel contratto in esame, il "totale finanziato" era pari a € 31.095,00. Scomputando i costi relativi alla polizza assicurativa, "l'importo messo a disposizione" del ricorrente risulta pari a € 30.000,00, e dunque inferiore alla succitata soglia massima di applicazione.

Sul punto appare, pertanto, inconferente il richiamo operato dall'intermediario ai precedenti ABF, nei quali si escludeva l'applicazione della disciplina sul credito al consumo in ragione del superamento di tale soglia massima (così Coll. Bari, decisione n. 3278/17) o della tipologia contrattuale in esame (così Coll. Bari, decisione n. 3169/17; Coll. Roma, decisione n. 4953/16; Coll. Milano, decisione n. 9403/16).

Nei conteggi allegati alla domanda, il ricorrente lamenta l'erroneità del TAEG, il quale risulterebbe difforme da quello contrattuale (8,61%) sia includendo (10,12%) che escludendo (8,90%) il costo relativo alla polizza assicurativa.

Non è presente in atti copia delle condizioni generali del prestito dalle quali desumere le modalità di calcolo del TAEG.

Avendo riguardo a quanto affermato dal Collegio di coordinamento (dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, *infra* richiamate) in merito agli elementi che assumo rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria, si evince che in merito alla convenzione assicurativa la polizza è a copertura del credito, poiché posta a protezione di sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea, malattia grave, disoccupazione). Risulta, peraltro, sottoscritta contestualmente al finanziamento con copertura avente durata pari al finanziamento medesimo. L'indennizzo è parametrato al debito residuo o alle rate del finanziamento ed il beneficiario della prestazione è l'ente erogante il prestito. Infine, l'intermediario percepisce una remunerazione per il collocamento della polizza pari al 30% del premio imponibile.

Orbene, l'intermediario afferma di aver concesso - nello stesso periodo - finanziamenti alle medesime condizioni oggetto d'esame, senza la previsione di alcuna polizza a garanzia del credito, ad altri soggetti aventi lo stesso profilo di merito creditizio del ricorrente.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che all'esito di una compiuta comparazione tra il contratto oggetto del ricorso e quelli prodotti dall'intermediario, emergono significativi scostamenti in relazione a vari parametri e in particolare al TAN e all'importo erogato, per cui non si può ritenere che l'intermediario abbia in effetti fornito una prova contraria circa il carattere 'obbligatorio' della polizza. Ne consegue l'accoglimento della domanda sul punto.

Con riguardo alla contestazione asseritamente "ribadita" dal ricorrente in sede di repliche sulla mancata "dimostrazione del versamento del premio" da parte dell'intermediario, si osserva che tale generica doglianza non risulta in alcuna sede (reclamo e/o ricorso) argomentata né tradotta in una specifica domanda e quindi è inammissibile. Tale richiesta, tuttavia, non ha ad oggetto la "dimostrazione del versamento del premio", quanto piuttosto l'indicazione della provvigione trattenuta dall'intermediario per il collocamento della polizza. Sul punto, può evidenziarsi che nelle condizioni di assicurazione è indicata la percentuale di premio trattenuta dall'intermediario collocatore, pari al 30%. Si osserva, inoltre, che l'esibizione dell'importo trattenuto non si riferisce ad un'operazione né ad un documento ex art. 119 TUB, ma attiene piuttosto ai rapporti tra l'intermediario e la compagnia di assicurazione, a cui la parte ricorrente risulta estranea.

Quanto alla contestazione, non effettuata in sede di reclamo, secondo cui l'eventuale esclusione del costo delle polizze dal calcolo del TAEG dovrebbe essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia assicurativa e non riguardare le provvigioni trattenute dall'intermediario, si osserva che le "Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura - anno 2009" citate dallo stesso ricorrente fanno riferimento al calcolo del TEG.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ordine, infine, alla domanda di rimborso delle spese sostenute, si fa presente che al ricorso è allegata una nota di “riepilogo competenze maturate” che con riferimento all’“Elaborato peritale – Servizio di consulenza” indica un importo pari a € 1.586,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente l’eccedenza percepita, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Dispone altresì che l’intermediario corrisponda al ricorrente l’importo di € 300,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE